

Classificazione DCRA

Processo: Comunicazioni direzionali e relazioni esterne
Macroattività: Comunicazioni interne/esterne varie
Attività: Comunicazioni interne/esterne varie
Tipologia: comunicazioni varie
Fascicolo: Anno 2017
Sottofascicolo: gestione per conto
Protocollo: si

Al Liceo ginnasio statale "Ennio Quirino Visconti"
Posta cert.: rmpc08007@pec.istruzione.it

e, p.c.,
al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
c.a. del Dirigente dell'Ufficio IV
dott. Fabrizio Proietti
Posta cert.: dgosv@postacert.istruzione.it

alla Sede di Roma centro

alla Direzione regionale per il Lazio

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro – comunicazione partecipazione studenti attività
formative – Copertura assicurazione infortuni.

In riferimento alle segnalazioni pervenute da Codesta Amministrazione in merito
all'oggetto, si comunica quanto segue.

La tutela assicurativa Inail degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di
ogni ordine e grado ricorre in presenza delle condizioni generali di assicurazione
previste dall'articolo 1, n. 28 (*esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche,
o che svolgano esercitazioni di lavoro*) e dall'articolo 4, n. 5 (*alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad
esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni
di lavoro*) del Testo unico approvato con d.p.r. 1124/1965.

Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti della scuola secondaria statale
impegnati in ambito scolastico in esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni
pratiche o di lavoro, come pure quelli impegnati nei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, si ribadisce che la copertura antinfortunistica è attuata nella forma speciale
della gestione per conto dello Stato.¹

¹ Cfr D.P.R. n.1124/1965, artt.127 e 190 e d.m. 10.10.1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti
nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di
rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e
P.LE GIULIO PASTORE,6 – 00144 ROMA – Tel.0654873617 – Fax 0654873800
dcra@inail.it dcra@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 –CODICE FISCALE 01165400589

In merito a quanto comunicato circa l'attivazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro destinati agli studenti, si chiarisce che l'Amministrazione in indirizzo è esclusa dall'obbligo di effettuare tali comunicazioni all'Inail, tenuto conto delle caratteristiche della tutela della "Gestione per conto."²

Per quanto concerne, poi, la denuncia dell'evento assicurato, l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, lo studente è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale prioritariamente al suddetto dirigente.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente, al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge, come meglio precisato con l'apposita circolare Inail 44 del 21 novembre 2016 *Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi*³, cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

² Con tale forma di tutela, le Amministrazioni dello Stato non pagano i premi di assicurazione, ma, al momento dell'evento lesivo, (infortunio o malattia professionale), rimborsano all'Inail gli importi delle prestazioni infortunistiche erogate dall'Istituto ai dipendenti statali infortunati o tecnopatici ed un'aliquota per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali e per le prestazioni integrative. Decreto Ministeriale 10/10/1985, v. anche Circolare INAIL n. 20/1987 reperibile nella Banca dati normativa del sito www.inail.it.

³ Reperibile nel portale dell'Istituto, seguendo il percorso [https://www.inail.it/Atti e Documenti/Note e Provvedimenti/Circolari Inail](https://www.inail.it/Atti_e_Documenti/Note_e_Provvedimenti/Circolari_Inail).